REGOLAMENTO (CEE) N. 287/90 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1990

recante modalità d'applicazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse di agnello nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che è opportuno attenersi alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2659/80 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 3496/88 (3), per quanto riguarda la concessione dell'aiuto all'ammasso privato di carni ovine; che è opportuno adeguare o completare talli disposizioni;

considerando che la situazione del mercato induce a limitare l'ammasso privato alle carcasse e alle mezzene;

considerando che è d'uopo adottare le disposizioni necessarie affinché gli animali siano macellati esclusivamente in macelli riconosciuti e controllati a norma della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (4), modificata da ultimo dalla direttiva 83/90/CEE (5);

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2644/80 del Consiglio (6), può essere decisa, se la situazione del mercato lo esige, la riduzione o la proroga del periodo di ammasso; che è opportuno fissare, oltre agli importi dell'aiuto da corrispondersi per un periodo di ammasso determinato, importi da aggiungere o da detrarre nei casi in cui la durata dell'ammasso venga prolungata o abbreviata;

considerando che, data la situazione prevedibile del mercato, è necessario configurare periodi flessibili d'ammasso da tre a sette mesi;

considerando che è necessario stabilire norme che disciplinino le operazioni di svincolo dall'ammasso;

considerando che è opportuno stabilire un quantitativo minimo di ammasso a garanzia della serietà delle offerte; che oltre alle modalità relative allo svincolo dell'ammasso, è opportuno stabilire il periodo utile per le operazioni di immagazzinamento allo scopo di garantire, in particolare, il rispetto del periodo di ammasso contrattuale;

considerando che per garantire il rispetto degli obblighi connessi all'ammasso privato appare adeguata una cauzione pari a 120 ECU/t;

considerando che per lo svincolo o l'incameramento della cauzione occorre applicare le norme previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 3745/89 (8); che il presente regolamento deve pertanto definire le prescrizioni principali da rispettare per lo svincolo delle cauzioni; che l'ammasso del quantitativo contrattuale durante il periodo di ammasso stipulato costituisce una delle condizioni principali per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine; che è opportuno ammettere un certo margine di variazione rispetto ai quantitativi concordati in considerazione degli usi commerciali nonché delle esigenze di ordine pratico;

considerando che in caso di inosservanza di taluni obblighi relativi ai quantitativi da porre in ammasso, è opportuno rispettare una certa proporzionalità sia nella fase dello svincolo delle cauzioni che nella fase della concessione degli aiuti;

considerando che è opportuno adottare misure di controllo onde garantire che gli aiuti non siano indebitamente concessi; che a tal fine è opportuno che gli Stati membri procedano a controlli adeguati nelle diverse fasi delle operazioni di ammasso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione ovini e caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 2659/80.

Articolo 2

1. L'ammasso privato è limitato alle carcasse e mezzene di agnello di età inferiore ai dodici mesi.

2. Le domande d'aiuto all'ammasso privato devono essere presentate agli organismi d'intervento elencati nell'allegato.

3. Nell'ambito di una procedura di gara:

— le offerte devono essere presentate in ecu per tonnellata e comprendere i dati previsti all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2659/80;

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
(2) GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 12.
(3) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 28.
(4) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(5) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 10.
(6) GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 8.
(7) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
(8) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.

— il periodo dell'ammasso contrattuale su cui verte la gara è di tre mesi. Tuttavia, l'ammassatore può scegliere il periodo effettivo di ammasso. Detto periodo non può essere inferiore a tre mesi né superiore a sette mesi. In caso di periodi di ammasso superiori a tre mesi, l'aiuto viene maggiorato, su base giornaliera, di 1,2 ECU/t al giorno.

Articolo 3

L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso soltanto per carni prodotte conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettere da a) ad e) della direttiva 64/433/CEE.

Articolo 4

1. Il quantitativo minimo per contratto è di quattro tonnellate, espresso in carne non disossata.

2. Le operazioni di immagazzinamento devono essere concluse entro ventuno giorni lavorativi dalla conclusione del contratto.

3. Il periodo di ammasso decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato ultimato l'immagazzinamento.

Articolo 5

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, durante le operazioni di immagazzinamento il contraente può tagliare la totalità o parte dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a condizione che sia messo in lavorazione soltanto il quantitativo per il quale è stato concluso il contratto e che tutti i tagli ottenuti da queste operazioni vengano ammassati. Entro il giorno dell'immagazinamento, l'operatore dichiara l'intenzione di avvalersi di tale possibilità; questo giorno è da considerarsi come primo giorno in cui il quantitativo è sotto il controllo dell'organismo d'intervento.

2. Se il quantitativo effettivamente immagazzinato e tenuto in magazzino per il periodo minimo di ammasso è inferiore al quantitativo indicato nel contratto e:

a) superiore o pari al 90 % di detto quantitativo, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma viene ridotto in proporzione;
b) inferiore al 90 %, ma superiore o uguale all'80 % di detto quantitativo, l'aiuto all'ammasso privato ridotto della metà è versato per il quantitativo effettivamente immagazzinato;
c) inferiore all'80 % di detto quantitativo, l'aiuto all'ammasso privato non viene versato.

3. L'aiuto non viene versato per i quantitativi per i quali non è stato rispettato il periodo di ammasso previsto dal contratto.

Articolo 6

1. Il quantitativo minimo per ciascun ritiro è di quattro tonnellate espresso in carne non disossata per magazzino e per contraente. Tuttavia, se il quantitativo che rimane in magazzino è inferiore a detto quantitativo, è consentita un'operazione di ritiro del quantitativo rimanente.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2220/85, se le condizioni per il ritiro di cui al comma precedente non sono rispettate, l'importo dell'aiuto per il quantitativo ritirato è calcolato a norma dell'articolo 5.

2. L'ammassatore comunica all'organismo d'intervento, in tempo utile prima dell'inizio delle operazioni di ritiro, i quantitativi che intende ritirare e la data dell'inizio di tali operazioni.

L'organismo d'intervento può esigere che tale comunicazione sia effettuata almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni.

Se non viene adempiuto l'obbligo della comunicazione preliminare, ma entro 30 giorni dal giorno del ritiro all'ammasso viene presentata una prova giudicata soddisfacente dalle autorità competenti relativamente alla data del ritiro dall'ammasso ed ai quantitativi ritirati:

— fatto salvo il disposto dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2220/85, l'importo dell'aiuto è concesso,

e

— relativamente al quantitativo ritirato viene incamerato il 15 % della cauzione di cui all'articolo 8.

In tutti gli altri casi di inosservanza di tale prescrizione:

— non viene pagato alcun aiuto relativamente al contratto di cui trattasi,

e

— si procede all'incameramento totale della cauzione di cui all'articolo 8 relativamente al contratto in questione.

Articolo 7

1. Per ogni quantitativo determinato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, il periodo di ammasso termina il giorno che precede il primo giorno di ritiro dall'ammasso.

2. I periodi, le date e le scadenze di cui al presente regolamento sono determinati conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1). Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 4 del citato regolamento non si applica per la determinazione della durata dell'ammasso.

Articolo 8

1. L'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2659/80 ammonta a 120 ECU/t. In deroga al disposto dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2659/80, in materia di cauzioni si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 e del presente regolamento.

(1) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

2. Le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono le seguenti :

— non ritirare una domanda di conclusione di contratto o un'offerta di gara,

— ammassare e tenere in ammasso, durante il periodo di ammasso stipulato, il quantitativo previsto dal contratto, a proprio rischio, senza modificare né sostituire né spostare da un magazzino all'altro i prodotti ammassati.

3. Non è applicabile l'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

4. La cauzione è svincolata immediatamente se la domanda di conclusione di un contratto o l'offerta di gara sono respinte.

5. Se il termine limite per l'immagazzinamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2 è superato di dieci giorni, il contratto è annullato e la cauzione viene incamerata in conformità alle disposizioni dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 9

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni che danno diritto al pagamento dell'aiuto.

2. Il contraente tiene a disposizione delle autorità nazionali incaricate del controllo della misura, tutti i documenti che consentano di accertare, per quanto riguarda i prodotti sottoposti all'ammasso privato, i seguenti elementi :

a) la proprietà, al momento dell'immagazzinamento,

b) l'origine comunitaria,

c) la data di macellazione degli animali nonché il peso e la quantità,

d) la data dell'immagazzinamento,

e) la presenza nel deposito,

f) la data di uscita dall'ammasso.

3. Il contraente o eventualmente, in sua vece, il gestore del deposito tiene una contabilità di magazzino a disposizione nel deposito stesso, in cui figurano :

a) la contraddistinzione mediante il numero del contratto, dei prodotti sottoposti all'ammasso privato,

b) le date dell'immagazzinamento e dell'uscita dall'ammasso,

c) il numero di carcasse, mezzene e cartoni, il peso e la denominazione dei prodotti,

d) l'ubicazione dei prodotti nel magazzino.

4. I prodotti ammassati devono essere imballati, facilmente identificabili e individualizzati per contratto. Ogni imballaggio e, se del caso ciascuna paletta, devono essere contraddistinti in modo che siano visibili il numero di contratto, la denominazione del prodotto e il peso ; per ogni partita in magazzino occorre indicare la data dell'immagazzinamento.

5. Al momento dell'immagazzinamento, gli organismi d'intervento procedono a controlli, allo scopo di accertare che i prodotti ammassati sono ammissibili all'aiuto e d'impedire qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti nel corso dell'ammasso contrattuale.

6. L'autorità nazionale incaricata del controllo procede :

a) per ogni contratto, al controllo del rispetto di tutti gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2659/80 ;

b) ad un controllo inopinato della presenza dei prodotti nel magazzino. Il campione preso in considerazione deve essere rappresentativo e corrispondere almeno al 10 % della quantità contrattuale complessiva di una misura di aiuto all'ammasso privato. Oltre all'esame della contabilità di cui al paragrafo 3, questo controllo comprende la verifica materiale del peso e della natura dei prodotti e la loro identificazione. Queste verifiche materiali devono concernere almeno il 5 % della quantità sottoposta al controllo inopinato ;

c) ad un controllo della presenza dei prodotti al termine del periodo di ammasso contrattuale.

7. I controlli effettuati ai sensi dei paragrafi 5 e 6 devono costituire oggetto di una relazione nella quale si precisano :

— la data del controllo,

— la sua durata,

— le operazioni effettuate.

La relazione sul controllo deve essere firmata dal funzionario responsabile e controfirmata dal contraente o, se del caso, dal gestore del deposito.

8. Qualora si accertino irregolarità riguardanti il 5 % o più dei prodotti controllati, il controllo viene esteso ad un campione più ampio, che sarà determinato dall'organismo d'intervento.

Gli Stati membri comunicano questi casi alla Commissione entro il termine di quattro settimane.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica all'ammasso privato previsto per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 30 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção

BELGIQUE/BELGIË :
Office belge de l'économie et de l'agriculture
rue de Trèves 82
1040 Bruxelles
Tél. 02 / 230 17 40, télex 24076 OBEA BRU B

Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw
Trierstraat 82
1040 Brussel

DANMARK :
EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
DK-1360 København K
Tlf. 01 92 70 00, telex 151 37 DK

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (06 9) 1 56 40 App. 713, Telex 04 11 56

ΕΛΛΑΔΑ:
Διεύθυνση Διαχείρισης
Αγορών Γεωργικών
Προϊόντων (ΔΙ.Δ.Α.ΓΕ.Π),
Αχαρνών 241, Αθήνα

ESPAÑA :
Servicio nacional de productos agrarios (SENPA)
c/ Beneficencia 8
28003 Madrid
Tel. 222 29 61
Télex 23427 SENPA E

FRANCE :
OFIVAL
Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
75755 Paris Cedex 15
Tél. 45 38 84 00, télex 26 06 43

IRELAND :
Department of Agriculture and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 33 32
Telex 4280 and 5118

ITALIA :
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
via Palestro 81
I-00100 Roma
Tel. 49 57 283 — 49 59 261
Telex 61 30 03

NEDERLAND :
Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 960
6430 AZ Hoensbroek
Tel. (045) 23 83 83
Telex 56396

PORTUGAL :
INGA
Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola
Rua Camilo Castelo Branco, 45
P-1000 Lisboa

UNITED KINGDOM :
Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berkshire
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302